

Prop. N.12

De 17.07.2026



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.11 DEL 17.07.2026**

OGGETTO:

“Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) della definizione agevolata di cui all'art.1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n.199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, convertito in legge 22 maggio 2026, n.88. D.L. 63 del 30/04/2026 conv. L. 25/06/2026 n.113”.

I.E.

L'anno duemilaventisei il giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 11,28 e seguenti, si è riunita in modalità telematica, la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, nominata, ai sensi dell'art.143 e ss. del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con DPR 27/03/2025, in esecuzione dei criteri stabiliti con delibera della commissione straordinaria con i poteri del C.C. n. 3 del 11/04/2025.

Vice Prefetto Dott.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola	Commissario	Presente
Vice Prefetto Dott.ssa Maria Salerno	Commissario	Presente (modalità telematica)
Dirigente II fascia Area I Dott. Vincenzo Lo Fermo	Commissario	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe Piluso.



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

Provincia di Catania

2^a Direzione Economico Finanziaria

PROPOSTA DELIBERATIVA PER IL
Consiglio comunale

OGGETTO: Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88. D.L. 63 del 30/04/2026 conv. L. 25/06/2026 n. 113

Allegati:

n. d'ordine	Descrizione Documento

Annotazioni Istruttorie Segreteria Comunale/ Ufficio Presidenza Consiglio C.le:

Annotazioni (art. 68 R.O.U.S)		Annotazioni Ufficio
Osservazioni Istruttorie: Si restituisce all'Ufficio proponente per l'integrazione istruttoria. Data..... Il Resp.le A.P.Funzioni Istituzionali Controlli interni a Anticorruzione (dott.ssa L. Scannaliato)	Visto ai sensi dell'art. 68, comma 4°, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi Data... <u>17/07/2026</u> Il Resp.le A.P.Funzioni Istituzionali Controlli interni a Anticorruzione (dott.ssa L. Scannaliato)	Proposta annotata al n. <u>12</u> del <u>17-07-2026</u> del registro delle proposte deliberative. Si trasmette a: alla Commissione straordinaria L'addetto <u>[Signature]</u>

Rac
43/2026

Proposta di Delibera n. 12	del 17-04-2026	per la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
----------------------------	----------------	--

Dato atto che con il Decreto del Presidente della Repubblica del 27/03/2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 26/04/2025 è stato sciolto il Consiglio Comunale di Tremestieri Etneo ed è stata affidata la gestione del Comune per la durata di diciotto mesi, alla Commissione straordinaria con l'attribuzione delle funzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

Vista la Delibera n.1/2025 come rettificata con Deliberazione n.2/2025 adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, riguardante, "le modalità di organizzazione e funzionamento delle Commissioni straordinarie per la provvisoria gestione degli Enti Locali ai sensi dell'art.2 del D.M. 523/95"

Richiamata la Delibera n.3 del 11/04/2025 adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, avente all'oggetto: Approvazione Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale del Comune di Tremestieri Etneo in video conferenza";

Il sottoscritto Funzionario Responsabile della 2^ *Direzione Affari finanziari, contabili, patrimoniali e tributi* , dato preliminarmente atto che, ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Tremestieri Etneo, non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto, acquisiti i pareri di rito ai sensi dell'art. 68 del RUOS, sottopone all'esame ed approvazione della Commissione Straordinaria la seguente proposta di Delibera di Consiglio Comunale di seguito trascritta, avente per oggetto:

Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88. D.L. 63 del 30/04/2026 conv. L. 25/06/2026 n. 113

TESTO DELLA PROPOSTA

Premesso che

- le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, hanno introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione), limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali, ai quali

vengono dedicate disposizioni specifiche contenute nei commi 102-110 dell'articolo 1 della medesima legge, che permettono di assumere decisioni in autonomia;

- il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 prevede, all'articolo 10-quinquies, la facoltà per regioni ed enti locali di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 10-quinquies consente ai comuni l'estensione della disciplina contenuta nei commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, alle proprie entrate, con le seguenti deroghe:

- a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;*
- b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;*
- c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;*
- d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026;*
- e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;*
- f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;*

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, risultanti applicabili alla definizione agevolata dei carichi delle entrate dell'ente affidati all'agente della riscossione, in quanto non derogati dalla disciplina contenuta nel sopra richiamato articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38:

- comma 82, il quale stabilisce che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- comma 87, ove è previsto che: *“nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato”*;
- comma 89, il quale stabilisce che: *“ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86”*;
- comma 90, dove si prevede che: *“le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”*;

- comma 91, che elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 86 relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Nello specifico:
 - a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
 - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973;
- comma 93, il quale stabilisce che: *“il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:*
 - a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;*
 - b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;*
 - c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione”;*
- comma 94, il quale disciplina gli effetti sulle dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sopra citato;
- comma 95, ove si prevede che: *“la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:*
 - a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;*
 - b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;*
 - c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento”;*
- comma 96, il quale prevede che possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II,

sezione prima (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore), della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda (ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari) e terza (concordato minore), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione;

- comma 98, che prevede l'applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- commi 99 e 100, i quali specificano che rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, ove riguardanti le entrate locali, per i quali si è verificata l'inefficacia della relativa definizione;
- comma 101, ove si stabilisce che: *“a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento”*;

Evidenziato quindi che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti relativi alle entrate dell'Ente contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2023, fatta eccezione per quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15 settembre 2026;
- a seguito della presentazione della dichiarazione del debitore, con la quale manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata, da presentare al medesimo agente tra il 16 settembre 2026 ed il 31 ottobre 2026, il debitore estingue i propri debiti versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica, con contestuale eliminazione degli importi dovuti a

titolo di interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e di aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nel caso delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione comporta l'eliminazione dei soli interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

- la definizione agevolata riguarda anche debiti per i quali siano pendenti giudizi, indicati dal debitore nella dichiarazione di adesione, nella quale assume altresì l'impegno a rinunciare agli stessi, giudizi che sono oggetto di sospensione da parte del giudice, dietro presentazione della copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o dell'unica rata delle somme dovute; i giudizi sono estinti, da parte del giudice, in seguito al pagamento della prima o dell'unica rata, dietro presentazione, da parte del debitore, dell'Agenzia delle entrate Riscossione o dell'ente impositore (in assenza della prima), della dichiarazione, della comunicazione con cui l'agente della riscossione comunica al debitore le somme dovute e la documentazione attestante il pagamento della prima o dell'unica rata;
- la presentazione della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata comporta gli effetti evidenziati in precedenza, contenuti nell'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- l'agente della riscossione deve comunicare al debitore che ha presentato la dichiarazione anzidetta l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, nonché delle singole rate, di importo non inferiore a € 100,00, con le relative scadenze;
- il pagamento delle somme dovute è effettuato dal debitore in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, ovvero in maniera rateale, in massimo 54 rate bimestrali di pari importo, scadenti il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2027, con applicazione, a decorrere dal 1° febbraio 2027, degli interessi al tasso del 3% annuo;
- la definizione agevolata non produce effetti nel caso di mancato pagamento dell'unica rata, ovvero di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; si applica la tolleranza di 5 giorni nei soli casi di tardivo pagamento dell'unica o dell'ultima rata, come previsto dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38; in questa ipotesi riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza e la riscossione prosegue a cura dell'agente della

riscossione, per l'intero importo, ritenendo le somme versate acquisite a titolo di acconto degli importi complessivamente dovuti;

Esaminate le risultanze amministrative agli atti dell'ufficio rilevate dall'area riservata dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, dalle quali emergono i seguenti carichi non riscossi, consegnati nel periodo 2000-2023 alla data del 14/07/2026:

anno carico	entrata	carico non riscosso
2000/2023	Infrazioni codice della strada	1.268.133,43
2012	Entrata patrimoniale - violazioni edilizie- Aligrup	41.489,73
2000/2023	Entrate coattive- Avvocatura	1.114.881,34
2000/2023	ICI	1.318.310,92
2000/2023	IMU	1.208.152,36
2000/2023	TARSU	17.302,41
2000/2023	Sanzioni amministrative	4.839,17
2000/2023	Entrate patrimoniali	828.734,89
2000/2023	Tributi coattivi	77.778,40
totale		5.879.622,65

Tenuto conto che, a fronte dei predetti carichi, l'Ente risulta aver conservato nel rendiconto dell'anno 2025 i seguenti residui attivi, aggiornati alla data del 14/07/2026, a fronte dei quali risultano accantonate somme nel fondo crediti di dubbia esigibilità e stralciati dal conto del bilancio i seguenti importi, come segue:

Risultanze Agenzia delle Entrate Riscossione			Risultanze contabili		
anno carico	entrata	carico non riscosso	Residui attivi	Accantonamento al FCDE	note
2000/2023	Infrazioni codice della strada	1.268.133,43	92.737,21	92.737,21	cap. 3047.10
2012	Entrata patrimoniale - violazioni edilizie- Aligrup	41.489,73	41.489,73	41.489,73	cap. 3052
2000/2023	Entrate coattive- Avvocatura	1.114.881,34			
2000/2023	ICI	1.318.310,92			
2000/2023	IMU	1.208.152,36			
2000/2023	TARSU	17.302,41			
2000/2023	Sanzioni amministrative	4.839,17			
2000/2023	Entrate patrimoniali	828.734,89	193.232,56	193.232,56	cap.4035.10
2000/2023	Tributi coattivi	77.778,40			
totale		5.879.622,65			

Tenuto altresì conto che solo con il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e che il medesimo agente provvederà a trasmettere, anche in via telematica, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione dei codici tributi per i quali è stato effettuato il versamento, per consentire all'ente di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote disкарicate;

Considerato inoltre che l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);

- concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori, permettendo la tempestività del pagamento dei fornitori;

Valutato che

-sulla base dell'ipotetica adesione dei debitori alla definizione agevolata, l'ente beneficerebbe di maggiori riscossioni in conto residui, rispetto a quello ordinariamente conseguibili;

- sulla base dei residui attivi conservati in bilancio, l'eliminazione dei carichi che vengono abbuonati con il ricorso alla definizione agevolata, determinerebbe minori accertamenti in conto residui per € 41.489,23, i quali trovano comunque totale compensazione con il fondo crediti di dubbia esigibilità determinando effetti finanziari sostenibili e compatibili con il mantenimento degli equilibri finanziari, anche tenuto conto della prevedibile articolazione temporale della registrazione dei minori accertamenti, in base al perfezionamento della definizione agevolata;

Considerato che l'ente, al fine di agevolare l'adempimento di somme in buona parte risalenti nel tempo, intende dare applicazione alla suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati all'agente della riscossione;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare di comuni e province in materia di entrate;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, aderire alla facoltà di estensione della definizione agevolata di cui ai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai debiti relativi alle entrate dell'ente contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione, nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88;

Visto l'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il quale stabilisce che: *“i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della*

riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici”;

Richiamato l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione economico-finanziaria rende pareri obbligatori sui regolamenti in materia di entrate;

Dato atto del parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'O.A. EE.LL. in Sicilia;

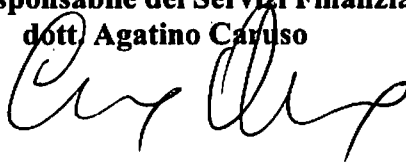
PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei

debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

3. di dare atto che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
4. di dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Tremestieri Etneo;
6. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, il presente provvedimento all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le modalità che saranno dallo stesso pubblicate, entro il 31/07/2026;
7. di dare atto che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, che deve avvenire in tempo utile per l'invio all'agente della riscossione entro il 31/07/2026;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto della necessità di provvedere alla sua pubblicazione ed al successivo invio all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
dott. Agatino Caruso

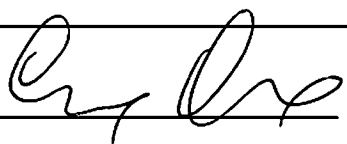
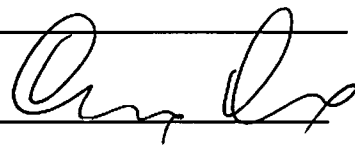


PARERI ENDOPROCEDIMENTALI SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA AVENTE AD OGGETTO:

Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88. D.L. 63 del 30/04/2026 conv. L. 25/06/2026 n. 113

ATTESTAZIONE SULLA DISPONIBILITA' DEI FONDI	
Si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla superiore proposta di deliberazione, per come segue: Capitolo/Intervento _____ Art. _____ Es. _____ ☐ Competenza ☐ Residui anno _____ Oggetto: _____	
Previsione iniziale _____ Variazioni(+/-) _____ SOMMA risultante _____ Impegni precedenti _____ Disponibilità _____ Impegno CED _____ Data _____	Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'art. 13 della l.r. n. 44 del 3. 12.1991 ATTESTA La copertura della complessiva spesa di Euro: Il Responsabile _____

Al sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1, lett. i) della l.r. 11. 12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della l.r. n. 30/2000, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L.n. 174/2012,conv. In Legge n. 213/2012, recepito dagli artt. 6 e 7 del regolamento comunale sui controlli interni, adottato con deliberazione C.C.n. 27/2013, sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: <u>esprime</u> <u>parere positivo</u>	
data <u>15/07/2026</u>	Il Responsabile <u></u>
Il responsabile del servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile: <u>esprime</u> <u>parere positivo</u>	
data <u>15/07/2026</u>	Il Responsabile <u></u>

**POSTA CERTIFICATA: verbale 42/2026 parere rottamazione quinquies -
sostituisce il precedente verbale trasmesso precedentemente**

Mittente: fanino.pappalardo@pec.commercialistipa.it

Destinatari: comune.tremestierietneo@legalmail.it; giovanni.dott.pappalardo@arubapec.it; dott.
angeloferrantebanner@pec.it

Inviato il: 15/07/2026 17.14.23

Posizione: PEC Istituzionale PROTOCOLLO INFORMATICO/Posta in ingresso

Alla Commissione Straordinaria

Al Dott. Caruso Responsabile della 2 direzione.

il presente verbale n 42/2026 sostituisce quello inviato

con la precedente pec.

cordiali saluti

Il Presidente del Collegio.

Dott. Fanino Pappalardo

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

verbale 42 2026 parere rottam quinquies-signed_signed.pdf ()

E
COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
Protocollo N.0018789/2026 del 16/07/2026



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
Città Metropolitana di Catania
Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n.42/2026

L'anno 2026, il giorno 15 del mese di luglio in video collegamento si è riunito, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Tremestieri Etneo, nominato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 26 del 18.09.2025 nelle persone dei Sigg.:

Dott. Fanino Pappalardo	Presidente	Presente
Dott. Giovanni Pappalardo	Componente	Presente
Dott. - dott. Angelo Ferrante Bannerà	Componente	Presente

per il rilascio del richiesto parere sulla proposta di deliberazione per la Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale, trasmessa con nota prot. n. 18684 e ricevuta a mezzo pec in data 15.07.2026, predisposta dal dott. Agatino Caruso, responsabile della 2° Direzione Economico Finanziaria e Tributi, avente per oggetto: **“applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all’agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate delle Riscossione) della definizione agevolata di cui all’art. 1 commi da 82 a 101 della legge 30 dicembre 2025 n. 199. Articolo 10- quinquies del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38 convertito in legge 22 maggio 2026, n.88.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Vista la proposta di deliberazione per la Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale, trasmessa con nota prot. n. 18684 e ricevuta a mezzo pec in data 15.07.2026, predisposta dal dott. Agatino Caruso, responsabile della 2° Direzione Economico Finanziaria e Tributi, avente per oggetto: **“applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all’agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate delle Riscossione) della definizione agevolata di cui all’art. 1 commi da 82 a 101 della legge 30 dicembre 2025 n. 199. Articolo 10- quinquies del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38 convertito in legge 22 maggio 2026, n.88, sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del**

E

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0018789/2026 del 16/07/2026

Firmatario: GIOVANNI PAPPALARDO, ANGELO FERRANTE BANNERÀ, Fanino Pappalardo

parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende avvalersi dell'istituto della "rottamazione quinquies" per i debiti relativi a ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

Premesso che l'art. 10-quinquies del decreto-legge 27/3/2026 n. 38, in sede di conversione, ha introdotto la possibilità per gli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata (rottamazione quinquies) di cui all'art. 1 commi da 82 a 101 della legge 30/12/2025 n. 199 per le entrate comunali la cui riscossione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2023;

Considerato che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Considerato che l'art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Visti Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

Verificato che la proposta di deliberazione in esame è stata predisposta tenendo conto della situazione economica e finanziaria dell'Ente nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate così come indicato nella stessa che riporta le seguenti risultanze amministrative e dalle quali emergono i seguenti carichi non riscossi consegnati nel periodo 2000-2023 alla data del 14/07/2026. *(Area riservata Agenzia delle Entrate):*

anno carico	entrata	carico non riscosso
2000/2023	Infrazioni codice della strada	1.268.133,43
2012	Entrata patrimoniale - violazioni edilizie- Aligrup	41.489,73
2000/2023	Entrate coattive- Avvocatura	1.114.881,34
2000/2023	ICI	1.318.310,92
2000/2023	IMU	1.208.152,36
2000/2023	TARSU	17.302,41
2000/2023	Sanzioni amministrative	4.839,17
2000/2023	Entrate patrimoniali	828.734,89
2000/2023	Tributi coattivi	77.778,40
totale		5.879.622,65

Preso atto che dalla proposta si evince che risultano iscritti in bilancio tra i residui attivi l' importo complessivo di euro **327.459,50** con accantonamento al 100% al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per euro **327.459,20**;

Risultanze Agenzia delle Entrate Riscossione			Risultanze contabili		
anno carico	entrata	carico non riscosso	Residui attivi	Accantonamento al FCDE	note
2000/2023	Infrazioni codice della strada	1.268.133,43	92.737,21	92.737,21	cap. 3047.10
2012	Entrata patrimoniale - violazioni edilizie- Aligrup	41.489,73	41.489,73	41.489,73	cap. 3052
2000/2023	Entrate coattive- Avvocatura	1.114.881,34	.		
2000/2023	ICI	1.318.310,92	.		
2000/2023	IMU	1.208.152,36	.		
2000/2023	TARSU	17.302,41	.		
2000/2023	Sanzioni amministrative	4.839,17	.		
2000/2023	Entrate patrimoniali	828.734,89	193.232,58	193.232,56	cap.4035.10
2000/2023	Tributi coattivi	77.778,40	.		
totale		5.879.622,65			

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dott. Agatino Caruso responsabile della 2° Direzione Economico Finanziaria e Tributi;

Per tutto quanto sopra esposto,
il Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione per la Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale, trasmessa con nota prot. n. 18684 e ricevuta a mezzo pec in data 15.07.2026, predisposta dal dott. Agatino Caruso, responsabile della 2° Direzione Economico Finanziaria e Tributi, avente per oggetto: **"applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate delle Riscossione) della definizione agevolata di cui all'art. 1 commi da 82 a 101 della legge 30 dicembre 2025 n. 199. Articolo 10- quinquies del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38 convertito in legge 22 maggio 2026, n.88.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fanino Pappalardo – Presidente



Firmato digitalmente da:
GIOVANNI PAPPALARDO
Firmato il 15/07/2026 17:02
Seriale Certificato:
155211323149847909235489896022040199776
Valido dal 23/12/2024 al 23/12/2027
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Dott. Giovanni Pappalardo – Componente

Dott. Angelo Ferrante Bannera – Componente

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta deliberativa annotata al n.12 del 17/07/2026 - registro proposte, avente ad oggetto: "Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) della definizione agevolata di cui all'art.1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n.199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, convertito in legge 22 maggio 2026, n.88. D.L. 63 del 30/04/2026 conv. L. 25/06/2026 n.113" sottoposta all'esame ed approvazione di questo organo deliberante.

VISTO il regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio del Comune di Tremestieri Etneo in videoconferenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.3 del citato regolamento, la partecipazione con modalità telematica può riguardare un singolo componente ovvero tutti i membri, ivi incluso il Segretario Comunale;

VISTO il parere dei Revisori dei Conti verbale n.42 del 15/07/2026, prot. n.18789 del 16/07/2026;

VISTA la l.r. n. 48/1991, come modificata ed integrata dalla L.r. n. 30/2000;

VISTO l'art. 15 della L.r. n. 44/1991;

VISTO l'art. 33 dello Statuto Comunale;

ATTESO che sulla proposta in oggetto, richiesti, sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000, come apposti a margine della stessa;

RITENUTA la sopra citata proposta meritevole di accoglimento;

Con voti unanimi, resi in forma palese.

DELIBERA

- Di adottare, come in effetti adotta, la proposta deliberativa richiamata in parte premessa, il cui contenuto viene qui integralmente richiamato e che allegata al presente verbale ne costituisce, unitamente ai suoi allegati, parte integrante e sostanziale;
- Di demandare al Responsabile del Servizio proponente, nell'ambito delle proprie attribuzioni gestionali e delle relative competenze, l'esecuzione di quanto deliberato.
- Di dare atto che:
 - a) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. n. 44/1991, verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on-line del sito istituzionale dell'ente (www.comune.tremestieri.ct.it);
 - b) avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all'organo deliberante entro il termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione; decorso tale termine avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dall'avvenuta piena conoscenza.
 - c) di dare atto, infine che la presente deliberazione con separata votazione unanime e palese, stante l'urgenza di provvedere in merito, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.r. n.44/1991.

letto, approvato e sottoscritto

Dott.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola,

Dott.ssa Maria Salerno,

Dott. Vincenzo Lo Fermo,



In fede

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Pifuso

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44:

☐ è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

☐ è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line il giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1);

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Segretario Generale

Dott. _____

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ in quanto:

- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (art.12, comma 1, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Segretario Generale

Dott. _____

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on - line per 15 gg. consecutivi, dal _____ al _____ (art.11, comma 1, L.R. 44/91);

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Segretario Generale

Dott. _____